



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE

Sezione Commerciale CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Memmo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5952/2015** promossa da:

T. S.R.L. (C.F. **04121110434**), con il patrocinio dell'avv. **FRANCESCO MICALETTO** e dell'avv. **FRANCESCO MICALETTO**, elettivamente domiciliato in **VIA UDINE 252 GALLIPOLI** presso il difensore avv. **FRANCESCO MICALETTO**

ATTORE/I

contro

FRANCESCO AVV. MICALETTO (C.F. **04121110434**), con il patrocinio dell'avv. **MICALETTO FRANCESCO** e dell'avv. **FRANCESCO MICALETTO**, elettivamente domiciliato in **VIA UDINE 252 GALLIPOLI** presso il difensore avv. **MICALETTO FRANCESCO**

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione del 25.6.2015 in opposizione a precetto la società **T. S.R.L.** conveniva in giudizio l'avv. Francesco Micaletto al fine di chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 990/2015 e del precetto del 28.5.2015, notificato alla società **T. S.R.L.** in data 9.6.2015, in forza della pretesa applicabilità al caso di specie dell'art. 111 c.p.c. e di accertare e dichiarare che l'avv. Francesco Micaletto non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno della società **T. S.R.L.**; la società opponente asseriva la propria estraneità rispetto al rapporto sostanziale contemplato nella sentenza con la quale il Tribunale di Lecce aveva condannato la società **Q. S.R.L.** e **T. G.** al risarcimento dei danni subiti da **A. S.R.L.**, ed alla



refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre € 250,00 per spese, ed oltre accessori di legge con distrazione in favore del procuratore avv. Francesco Micaletto.

In data 31.7.2015 si costituiva l'avv. Micaletto, il quale contestava la domanda attorea sostenendo che la società T [redacted] fosse subentrata come successore della società Q [redacted] s.r.l. nel rapporto sostanziale dedotto nel giudizio al cui esito è stata emessa la sentenza n. 990/2015, e asserendo, quindi, la applicabilità al caso di specie dell'art. 111 c.p.c.

Con ordinanza del 9.9.2015, veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nei confronti di T [redacted] s.r.l. per carenza di legittimazione passiva, quindi le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini per conclusionali e repliche.

Nell'anno 2007 A [redacted] C [redacted] conveniva in giudizio Q [redacted] s.r.l. C [redacted] s.p.a. e T [redacted] G [redacted] chiedendo che fosse accertata la nullità del contratto di acquisto di un'autovettura e concessione di credito al consumo stipulato fra Tuma Giovanni e la Quattroruote s.r.l. in data 3.2.20015, poiché recante firma apocrifia a garanzia della stessa Alessandrelli; chiedeva quindi la condanna al risarcimento dei danni subiti.

Il Giudice onorario accoglieva la domanda condannando la Q [redacted] s.r.l. in persona del l.r. e T [redacted] G [redacted] al pagamento del risarcimento del danno in favore dell'attrice; inoltre, in accoglimento della doamdna riconvenzionale proposta da C [redacted] S.p.a., condannava il T [redacted] al risarcimento del danno in favore della C [redacted] s.p.a., nonché il T [redacted] e la Q [redacted] s.r.l., in solido, al pagamento delle spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.

L'avv. Micaletto agisce per il pagamento delle somme portate dalla sentenza azionando il titolo nei confronti della T [redacted] s.r.l. che, nel corso del giudizio di cognizione, ha acquistato dalla Q [redacted] s.r.l. il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di commercio di autoveicoli, autocarri, natanti e motocicli nonché il loro noleggio con attività di traino e soccorso stradale.

Nel caso di trasferimento di un'azienda, nelle controversie aventi ad oggetto rapporti compresi in quell'azienda il soggetto cessionario assume la veste di successore a titolo particolare con l'applicazione delle norme dettate dall'art. 111 cpc. Anche il trasferimento del ramo d'azienda da una società all'altra configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti, successione che, sul piano processuale, determina una prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111 c.p.c..

La sentenza pronunciata contro il cedente, dunque, sicuramente esplica i suoi effetti contro il successore a titolo particolare.



Non essendo contestato che il rapporto controverso attenga al ramo di azienda oggetto di trasferimento, poiché concerne il contratto di acquisto di un'autovettura, occorre verificare quale sia la norma applicabile alla stregua dei principi generali in tema di cessione di azienda.

Il caso *de quo* esula dall'applicazione della disciplina dettata dall'art. 2558 c.c., in quanto la disposizione di cui all'art. 2558 c.c. trova applicazione in relazione a contratti a prestazioni corrispettive inerenti l'azienda e non ancora completamente eseguiti da nessuna delle parti, dovendosi in caso contrario, qualora le prestazioni siano state eseguite da entrambe le parti, fare applicazione, a seconda dei casi, delle previsioni di cui agli artt. 2559 e 2560 c.c..

Il contratto di vendita stipulato da Q. srl., oggetto della sentenza, ha compiutamente prodotto i suoi effetti, poi, a seguito dell'accoglimento dell'azione di nullità del contratto di vendita e di concessione di credito stipulato tra T. Gi. e Q. srl, è sorto un debito risarcitorio "puro", in quanto non derivante da prestazioni corrispettive, in capo alla Q. srl.

Aio sensi dell' art. 2560 c.c. *"L'alienante non è liberato dai debiti inerenti l'esercizio dell' azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell' azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori"*.

La giurisprudenza di legittimità, poi, ha precisato che *" In tema di cessione di azienda, alla stregua del regime fissato dall'art. 2560 c.2 c.c., con riferimento ai debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, allorché la cessione sia avvenuta nel corso di un processo al cui esito sia stata pronunciata sentenza poi azionata in via esecutiva, è opponibile al cessionario il titolo conseguito dal ceduto nei confronti del cedente, relativo ad un rapporto contrattuale d'impresa non del tutto esaurito e quindi non presente nelle scritture contabili. Infatti, il successore a titolo particolare non è terzo in senso proprio o sostanziale, ma è l'effettivo titolare del diritto in contestazione e perciò assume la stessa posizione del suo dante causa, venendo a profittare di tutte le facoltà della parte originaria, sicché, come la sentenza spiega effetto anche nei suoi confronti, così egli pure è legittimato ad impugnarla a norma dell'art. 111, 4 comma cpc"* (v. Cass. 10.8.1998, n. 4904).

Inoltre la responsabilità dell' acquirente per i debiti dell' alienante ex art. 2560 II comma c.c., opera ex lege nei rapporti con i terzi creditori.

A nulla, quindi, rileva la circostanza che nell'atto di cessione del ramo di azienda, allegato B, dove vengono analiticamente indicate le specifiche posizioni debitorie cedute, non siano ricomprese le somme di cui alla sentenza n. 990/2015; infatti nello stesso atto di trasferimento del ramo di azienda nella parte in cui vengono esclusi dalla cessione i crediti e debiti del ramo di azienda ceduto non



indicati nell'atto, la società cedente si obbliga a rifondere all'acquirente quanto la stessa fosse tenuta a sborsare nei confronti dei creditori del ramo di azienda per effetto dell'art. 2560 cc.

Pertanto la società T[REDACTED] srl, quale successore a titolo particolare della società Quattroruote srl è tenuta al pagamento del debito azionato con l'atto di precetto opposto.

Le spese di procedimento, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta l'opposizione;

condanna T[REDACTED] srl al pagamento in favore di Micaletto Francesco delle spese di giudizio che liquida in € 1800 oltre IVA CPA rimb spese forf. come per legge.

Si comunichi.

Lecce, 23 novembre 2016

Il Giudice
dott. Sergio Memmo

IL CASO.it

